

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2287, 649 e
1835-A**

Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo

Sintesi del contenuto

luglio 2016
n. 354



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura
ufficio ricerche nei settori economico e
finanziario



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2287, 649 e
1835-A**

Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo

Sintesi del contenuto

luglio 2016
n. 354

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1 <i>(Oggetto e finalità)</i>	11
Articolo 2 <i>(Definizioni)</i>	13
Articolo 3 <i>(Principi)</i>	15
Articolo 4 <i>(Funzioni e compiti delle Regioni)</i>	16
Articolo 5 <i>(Nazionalità italiana delle opere)</i>	17
Articolo 6 <i>(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)</i>	18
Articolo 7 <i>(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale)</i>	19
Articolo 8 <i>(Valorizzazione delle sale cinematografiche)</i>	21
Articolo 8-bis <i>(Tutela delle minoranze linguistiche)</i>	21
Articolo 9 <i>(Funzioni statali)</i>	22
Articolo 9-bis <i>(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)</i>	24
Articolo 10 <i>(Obiettivi e tipologie di intervento)</i>	26
Articolo 11 <i>(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)</i>	28
Articolo 12 <i>(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)</i>	30
Articolo 13 <i>(Credito d'imposta per le imprese di produzione)</i>	31

Articolo 14 <i>(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)</i>	32
Articolo 15 <i>(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)</i>	33
Articolo 16 <i>(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)</i>	34
Articolo 17 <i>(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi)</i>	34
Articolo 18 <i>(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)</i>	35
Articolo 19 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>	36
Articolo 20 <i>(Agevolazioni fiscali e finanziarie)</i>	38
Articolo 21 <i>(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)</i>	39
Articolo 22 <i>(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)</i>	40
Articolo 23 <i>(Disposizioni di attuazione)</i>	41
Articolo 24 <i>(Contributi selettivi)</i>	41
Articolo 25 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>	44
Articolo 26 <i>(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i>	46
Articolo 27 <i>(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)</i>	48
Articolo 27-bis <i>(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)</i>	49

Articolo 28 <i>(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)</i>	50
Articolo 29 <i>(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)</i>	51
Articolo 30 <i>(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)</i>	53
Articolo 31 <i>(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)</i>	54
Articolo 31-bis <i>(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)</i>	56
Articolo 32 <i>(Procedura di adozione dei decreti legislativi)</i>	57
Articolo 33 <i>(Vigilanza e sanzioni)</i>	58
Articolo 34 STRALCIATO <i>(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)</i>	58
Articolo 35 <i>(Copertura finanziaria)</i>	65
Articolo 36 <i>(Abrogazioni)</i>	68
Articolo 37 <i>(Norme transitorie)</i>	69
Articolo 38 <i>(Entrata in vigore)</i>	69

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

Con l'**emendamento 1.1, approvato in sede referente, la Commissione** ha sostituito integralmente l'articolo 1 del disegno di legge.

Rispetto al testo originario:

- al **comma 1** è stato inserito il riferimento ai **principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** nonché alla **Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali**;
- **dall'intero articolo è stato espunto** ogni riferimento - quale oggetto del disegno di legge - allo **spettacolo dal vivo** nelle sue diverse forme; conseguentemente è stato modificato il **titolo del disegno di legge**.

In particolare si segnala che la **Commissione ha approvato in sede referente la proposta di stralcio dell'articolo 34**, alla cui scheda di sintesi si rinvia.

In particolare, nella nuova formulazione, l'**articolo 1, comma 1**, afferma che la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della [Costituzione](#) e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla [Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#), promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

L'articolo 167 del TFUE prevede al comma 1 che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Il comma 2 stabilisce che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. In base al comma 3 l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. Secondo il comma 4 l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Il comma 5 dispone che per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 167:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge in esame detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore (**comma 2**).

Esso disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti di lavoro nel settore (**comma 3**).

Infine, il disegno di legge assume il seguente nuovo titolo: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»¹.

¹ Oltre che allo spettacolo, viene così espunto anche il riferimento alle “deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali”.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'**articolo 2** reca un elenco delle definizioni rilevanti ai fini della disciplina recata dal disegno di legge in esame.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, si intende per:

- a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione **(la lettera è stata modificata in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 2.100)**;
- b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
- b-bis*) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al comma 2 **(lettera inserita dall'emendamento 2.4 approvato dalla Commissione in sede referente)**;
- c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame;
- g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame;
- g-bis*) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g-ter) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai»;

Le lettere *g-bis)* e *g-ter)* sono state inserite dall'emendamento 2.4 approvato dalla Commissione in sede referente.

h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, **dell'editoria audiovisiva** (il riferimento alla quale è stato introdotto **dall'emendamento 2.4 approvato dalla Commissione in sede referente**), dell'esercizio cinematografico;

i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera *h)*, che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera *h)* che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#);

n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *l)* e *u)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera *n)*, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un

destinatario del servizio come definiti dall'[articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70](#);

p-bis) «cineteca»: soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

p-ter) «*Film Commission*»: istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

Le lettere *p-bis*) e *p-ter*) sono state inserite dall'emendamento 2.4 approvato dalla Commissione in sede referente.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 2.14, la Commissione ha poi sostituito il comma 2, il quale prevede ora - nella nuova formulazione - che le definizioni di cui all'articolo in esame, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi del disegno di legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Articolo 3 *(Principi)*

L'articolo 3 elenca i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

In particolare, esso:

- a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
- e) cura la formazione professionale **favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite**, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

Il riferimento al riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e alle professionalità acquisite è stato inserito dalla **Commissione mediante l'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 3.2 (testo 2).**

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia (**lettera inserita dalla Commissione in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 3.6**);

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e, **secondo una modifica approvata dalla Commissione in sede referente (emendamento 3.9)**, dei **festival cinematografici** quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Articolo 4

(Funzioni e compiti delle Regioni)

L'**articolo 4, comma 1**, afferma il principio per cui, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale (**comma 2**).

Secondo il **comma 3 - modificato dalla Commissione in sede referente con l'approvazione degli emendamenti 4.3 e 4.1 (testo 2)** - lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle "Film Commission", previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo il **comma 4 - modificato con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.1 (testo 2)** - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e (**con la modifica derivante dall'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.4**) anche **linguistico** dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi - in base **alle modifiche introdotte con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.7** - **possono offrire** assistenza amministrativa e logistica

alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, **possono sostenere** le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, **possono sostenere** la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, **possono promuovere** attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 5**).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato (**comma 6**).

Con l'**approvazione in sede referente dell'emendamento 4.1 (testo 2)**, la **Commissione** ha aggiunto il **comma 6-bis**, il quale prevede che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Articolo 5

(Nazionalità italiana delle opere)

L'**articolo 5** definisce i parametri in base ai quali è attribuita la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive

In particolare, secondo il **comma 1**, sono presi in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'[articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482](#), o nelle quali siano presenti personaggi

provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

Si segnala che nel testo iniziale era prevista la condizione che l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risultasse strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata; tale condizione è stata eliminata dalla **Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 5.1.**

- c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
- d) riprese effettuate principalmente in Italia;
- e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
- f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

Con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono definite le disposizioni applicative dell'articolo in esame, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione (**comma 2**).

Articolo 6

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

L'articolo 6, comma 1, dispone che può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale. (**comma 2**).

Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese

effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti (**comma 3**).

Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame (**comma 4**).

Si ricorda che, attualmente, l'articolo 6 (*Coproduzioni*) del [d.lgs. 28/2004](#) prevede che in deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 28/2004, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui all'articolo in esame (comma 1). Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni (comma 2). La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film (comma 3). La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge (comma 4). In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Mibact, sentita la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale (comma 5). In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Mibact, sentita la Commissione per la cinematografia, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale (comma 6).

Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario (comma 7). Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film (comma 8).

Articolo 7

*(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.
Cineteca nazionale)*

L'**articolo 7, comma 1**, prevede che l'impresa di produzione, ad ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al successivo comma 5, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal disegno di legge in esame. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie depositate presso di essa (ai sensi del comma 1) o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (**comma 2**).

L'articolo 10, della L. 633/1941, al primo comma, prevede che se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori mentre, al secondo comma, dispone che le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Secondo il comma terzo, sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

L'articolo 46 della L. 633/1941, detta disposizioni relative all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, chiarendo che esso ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

L'articolo 46-*bis* della L. 633/1941, detta la disciplina relativa al compenso spettante agli autori delle opere cinematografiche in caso di cessione dei diritti ad esse pertinenti.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali (**comma 3**).

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è definito di pubblico interesse dal **comma 4**.

Ai sensi del **comma 5**, sono stabilite le modalità applicative dell'articolo in esame con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

In relazione alla Cineteca nazionale si veda anche l'articolo 24 del [d.lgs. 28/2004](#).

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 7.2, la Commissione ha aggiunto un **comma 5-*bis***, il quale prevede che con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di

possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Articolo 8

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

L'**articolo 8, comma 1**, prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, **sale d'essai** (il riferimento alle quali è stato **inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 8.7**), sale teatrali e librerie storiche.

In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione dell'interesse culturale, le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche, delle sale teatrali e delle librerie storiche dichiarate di interesse culturale particolarmente importante. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui all'articolo in esame (**comma 2, modificato dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 8.100**).

Con l'**approvazione in sede referente dell'emendamento 8.22 (testo 2)**, la **Commissione** ha poi **soppresso il comma 3** dell'articolo in esame e ne ha trasposto il contenuto - con alcune modifiche testuali - nel comma *4-bis* che viene appositamente aggiunto, dallo stesso emendamento, all'**articolo 26** del disegno di legge in esame (alla cui relativa scheda di sintesi si rinvia).

Articolo 8-bis

(Tutela delle minoranze linguistiche)

L'articolo in esame è stato inserito dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 8.0.1 (testo 2).

Il **comma 1** prevede che nell'attuazione del disegno di legge in esame la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla [legge 15 dicembre 1999, n. 482](#).

In base al **comma 2**, al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

Il citato articolo 2 della legge n. 482/1999 dispone che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9 *(Funzioni statali)*

L'**articolo 9** attribuisce al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo le seguenti funzioni:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;

f-bis) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane (**lettera inserita dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.100 (testo 2)**);

Riguardo alle funzioni svolte dal Mibact nei confronti dell'Istituto Luce Cinecittà, si veda la scheda di sintesi relativa all'articolo 25, in particolare il comma 3.

f-ter) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera h), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (**lettera inserita dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.1 (testo 2)**);

L'articolo 1, comma 7, L. n. 107/2015, prevede che le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto

della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari; la lettera *c*) individua in particolare il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. La lettera *f*) menziona l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;

i-bis) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo (**lettera inserita dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.3 (testo 2)**).

Articolo 9-bis

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

L'articolo in esame è stato inserito dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.0.1 (testo 2) e dei relativi subemendamenti 9.0.1 (testo 2)/1, 9.0.1 (testo 2)/13, 9.0.1 (testo 2)/100 e 9.0.1 (testo 2)/15.

L'articolo istituisce il "Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo" (**comma 1**), con compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo (**comma 2**).

In particolare (secondo **il comma 3**), il Consiglio superiore:

- a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Mibact;
- b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Mibact;
- c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
- d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Mibact in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 14, comma 3;
- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Mibact nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;
- i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Mibact.

In base al **comma 4**, il Consiglio superiore è composto da:

- a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due delle quali su designazione della Conferenza Unificata;

b) tre componenti scelti dallo stesso Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede poi alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati (**comma 5**).

Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Mibact. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Mibact nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 6**).

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento degli altri compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente (**comma 7**).

Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal Regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89](#), e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore (**comma 8**).

Per effetto della prevista futura soppressione della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo si prevede altresì che, negli altri articoli del disegno di legge, il riferimento a detta sezione sia sostituito con quello al «Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

Articolo 10

(Obiettivi e tipologie di intervento)

Ai sensi dell'**articolo 10, comma 1**, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali.

In base al **comma 2**, il Mibact, per la realizzazione delle finalità previste dal disegno di legge in esame, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

- a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta;
- b) erogazione di contributi automatici;
- c) erogazione di contributi selettivi;
- d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 10.3 (testo 2) e del relativo subemendamento 10.3 testo 2/4 (testo 2), la Commissione ha sostituito i commi 3 e 4 dell'articolo in esame e vi ha altresì aggiunto il comma 4-bis.

Il nuovo **comma 3** prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III, Titolo II, adottate, ai sensi del disegno di legge in esame, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

In base al nuovo **comma 4**, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo in esame e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nel disegno di legge in esame, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

Secondo il **comma 4-bis**, le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione

degli incentivi e contributi previsti nel disegno di legge in esame, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Mibact predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale nonché – secondo quanto previsto **dall'emendamento 10.6, approvato dalla Commissione in sede referente - all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari (comma 5).**

Articolo 11

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

L'**articolo 11, comma 1**, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è inserito nel programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* della missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*. Ai sensi del **comma 2**, tale Fondo è destinato a finanziare gli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III (*Finanziamento e fiscalità*) del disegno di legge in esame, dedicate, rispettivamente, agli incentivi fiscali, ai contributi a carattere automatico, ai contributi selettivi, alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Ulteriori finalità del Fondo consistono nel finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 26 e 27 (si vedano le relative schede). Il finanziamento annuale degli interventi dovrà essere "parametrato annualmente" (secondo l'espressione **introdotta dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 11.100**) all'11% delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse e mobili. In ogni caso, la dotazione finanziaria non potrà essere inferiore a 400 milioni di euro annui

Il **comma 3** stabilisce che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - previsto dall'[articolo 12](#) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - ed allocate presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad

Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del *Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche*, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il D.M. 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi (si veda, al riguardo, anche la scheda relativa all'articolo 2).

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (organismo istituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004), il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità (indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo):

- a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il [D.M. 12 aprile 2007](#), indi il [D.M. 8 febbraio 2013](#), emanati dal Ministro per i beni e le attività culturali, hanno dettato le "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica". Con [D.M. 15 gennaio 2016](#) sono state definite le "Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche".

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dal presente articolo. Il decreto è adottato entro 30 giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso decreto stabilisce inoltre le quote da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di quote destinate agli incentivi fiscali - nella forma di crediti d'imposta di cui alla Sezione II - ulteriori rispetto alle somme recate dall'articolo 36, comma 2, del presente provvedimento: quest'ultima disposizione stabilisce il mantenimento di taluni stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti da norme oggetto di abrogazione dal medesimo articolo 36 (si rinvia alla relativa scheda).

Il **comma 5** prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, si provvederà al riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi (di cui agli articoli 24 e 25, **secondo una specificazione inserita dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 11.8**) non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo (secondo **una modifica introdotta in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 11.12 (testo 2)**).

Il **comma 6 (modificato dalla Commissione in sede referente con l'emendamento 11.101)** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad operare le occorrenti variazioni compensative di bilancio. I relativi decreti di variazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 12

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)

Durante l'esame in sede referente è stata modificata la rubrica dell'articolo 12, con l'approvazione dell'emendamento 12.1: vi è stata introdotta la specificazione che i requisiti di ammissione e i casi di esclusione sono da riferirsi alle opere cinematografiche ed audiovisive.

Il **comma 1, modificato dalla Commissione in sede referente con il citato emendamento**, stabilisce che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge delle opere cinematografiche e audiovisive, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, l'individuazione dei casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'[articolo 2, comma 1, lettere ee\), ff\), ii\) e mm\)](#) del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per "pubblicità televisiva" si intende "ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni" (articolo 2, comma 1, lettera *ee*) del testo unico). Per "spot pubblicitario" si intende "una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali" (lettera *ff*). La "televendita" consiste in "offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni" (lettera *ii*). Infine, ai sensi della lettera *mm*), con "telepromozione" deve intendersi "ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti".

- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi televisivi (la presente lettera è stata **modificata dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 12.100**).

Nella precedente formulazione il riferimento era a "programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi".

Articolo 13

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

L'**articolo 13** disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Ad

un decreto (previsto dall'articolo 19, comma 4, del disegno di legge in esame) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, è demandata la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Il **comma 2, lettera a)**, stabilisce che l'aliquota del 30% dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche.

Ai sensi della **lettera b)** la medesima aliquota "può essere prevista in via prioritaria" (secondo **una modifica introdotta dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 13.100**) per talune opere audiovisive. Si tratta, in particolare:

- delle opere audiovisive in coproduzione internazionale e, congiuntamente, destinate a distribuzione su rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale;
- delle opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano di produzione internazionale;
- delle opere in relazione alle quali il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità stabilite dal summenzionato decreto ministeriale.

Per le altre opere audiovisive l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'articolo 10 del provvedimento in esame.

Articolo 14

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

L'**articolo 14** disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In ulteriori casi previsti dal presente articolo, tale misura può essere elevata al 40 per cento. Le modalità di attuazione delle norme in esame dovranno essere specificate dal citato decreto ministeriale previsto dall'articolo 19. Il **comma 2, modificato durante l'esame in sede referente (emendamento 14.1, come subemendato con la proposta 14.1/2)**, stabilisce che l'aliquota del 30 per cento è stabilita in via prioritaria in relazione alle spese per la distribuzione internazionale, nonché di opere distribuite da società di distribuzione indipendenti. La stessa aliquota è elevata fino al 40 per cento nei casi di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione le fasi di distribuzione seguano le specifiche tecniche stabilite con il summenzionato decreto ministeriale.

Con l'approvazione dell'emendamento 14.100 la Commissione in sede referente ha aggiunto un nuovo comma 2-bis. Tale comma prevede il riconoscimento del credito di imposta per le spese complessive di distribuzione - nei territori delle regioni ove risiedono minoranze linguistiche riconosciute - di opere realizzate in lingua diversa da quella italiana e appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta. Il riconoscimento della minoranza linguistica è disciplinato dall'[articolo 2 della legge n. 482 del 1999](#) ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"). Il decreto di cui all'articolo 19, nello stabilire i criteri di attribuzione di tali benefici, dovrà tenere conto della consistenza del gruppo linguistico nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute delle opere destinatarie del beneficio ai fini della determinazione dell'aliquota.

Per le altre tipologie di opere ed imprese (**comma 3**), nella determinazione dell'aliquota, sempre nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10, si dovrà tenere conto: delle risorse disponibili; delle tipologie di opere distribuite; della circostanza che l'impresa di distribuzione **cinematografica o di editoria audiovisiva (secondo una modifica approvata dalla Commissione in sede referente con l'emendamento 14.2)** sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea.

Articolo 15

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

L'**articolo 15** disciplina il credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi, **secondo una modifica apportata dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 15.5, i laboratori di restauro.** Il beneficio è riconosciuto in misura non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Il decreto attuativo della presente disciplina dovrà inoltre tenere conto delle sale realizzate anteriormente al 1° gennaio 1980.

La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lett. c) della legge finanziaria per il 2008, come modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016. Per la disciplina di attuazione si veda la scheda sulle norme transitorie di cui all'articolo 37 del disegno di legge. Secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (comma 331, lett. e)), l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico era stata

già elevata dal 30 ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l'ammissione al beneficio (in precedenza prevista solo per le spese per introduzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la sostituzione dei medesimi impianti e apparecchiature, nonché a quelle per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al comma 333 della legge n. 244 del 2007), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica", ovvero attiva prima del 1° gennaio 1980.

Articolo 16

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

La disposizione istituisce un credito d'imposta, a favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle sale cinematografiche.

Il comma 1, modificato durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 16.100 (testo 2), ha l'obiettivo di incrementare l'offerta cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee nelle sale cinematografiche. A tal fine, prevede il riconoscimento in favore degli esercenti di queste ultime di un credito d'imposta commisurato a una aliquota massima del 20 per cento (**secondo quanto specificato dalla modifica approvata in Commissione**) sugli introiti derivanti dalla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale.

Il **comma 2** chiarisce che il meccanismo di incentivazione a favore delle opere italiane e, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10 (cfr. scheda *supra*), di specifiche tipologie di opere e di sale cinematografiche, **con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti (emendamento 16.2)**, è definito dal decreto previsto dal successivo articolo 19 (cfr. scheda *infra*).

Al riguardo si osserva che la qualificazione di "piccola" sala cinematografica, essendo connotata da elementi di indeterminazione, potrebbe lasciare margini di discrezionalità in fase di attuazione della misura.

Articolo 17

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi)

La disposizione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento

alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. L'entità del credito d'imposta è compresa tra il **venticinque (secondo una modifica approvata in sede referente con l'emendamento 17.2)** e il trenta per cento **della spesa sostenuta nel territorio nazionale (secondo la nuova formulazione risultante dall'approvazione dell'emendamento 17.3)** in luogo "del costo di produzione della singola opera" come previsto nella formulazione precedente.

Articolo 18

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)

Con l'approvazione dell'emendamento 18.100 e del relativo subemendamento 18.100/1, la Commissione ha novellato il comma 1 e introdotto un nuovo comma 1-bis.

Il comma 1 prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo** (come specificato in sede referente) e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile.

Più specificamente rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'art. 73 ad es. le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi), e i trust (per un maggior dettaglio cfr. *infra*). Si ricorda inoltre che il richiamato art. 2549 del codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (ex art. 24 della presente legge) l'aliquota massima può essere elevata al **40 per cento (emendamento 18.2)**

Il **comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente**, demanda al decreto di cui all'articolo 19 del disegno di legge la definizione di modalità, condizioni e ulteriori specificazioni relative al godimento del beneficio. Si specifica che tale beneficio si applica agli investimenti effettuati, anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), di cui all'[articolo](#)

[1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

Gli OICR sono definiti alla lettera *k*) del comma citato quali organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Articolo 19

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

L'articolo 19 contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

In base al **comma 1**, i crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Il comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta previsti nella presente Sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con l'approvazione dell' emendamento 19.3 (testo 2), la Commissione ha inserito un nuovo comma 2-bis che esclude l'applicazione ai crediti di imposta previsti dalla Sezione II del disegno di legge in esame del limite di utilizzo previsto all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), che in sintesi si sostanzia in un limite annuale di 250.000 euro e nella possibilità di riportare in avanti l'ammontare eccedente, rendendolo compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

In base al **comma 3, modificato dalla Commissione in sede referente mediante l'approvazione degli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.100**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione **del riconoscimento del diritto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (emendamento 19.4)** e

dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, **incluso l'Istituto per il Credito Sportivo (emendamento 19.5)**, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La cessione del credito trova la sua disciplina negli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 19.100, la Commissione ha eliminato la possibilità - prevista nel testo iniziale del comma 3 - che gli intermediari prima richiamati, titolari di crediti d'imposta, possano cederli anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Il citato **emendamento 19.5** prevede altresì che **il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti a quest'ultimo, ai sensi del comma in esame, siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo**

Il **comma 4** prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli.

Ai sensi del **comma 5**, le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente Sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale ultima disposizione (articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali), stabilisce che le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'[articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), così come rifinanziati dall'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2011, n. 75](#), per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità

di cui al citato [decreto legislativo n. 28 del 2004](#) è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Articolo 20 *(Agevolazioni fiscali e finanziarie)*

L'**articolo 20** definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n. 601 del 1973 e successive modificazioni.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV della presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

In base al **comma 2**, alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

In merito alle vigenti modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche si veda il Decreto 22 marzo 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali che ha sostituito il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche.

Il D.P.R. 29/09/1973, n. 601, contiene le norme in materia di agevolazioni tributarie. Il Titolo IV citato concerne le agevolazioni di carattere territoriale.

Sarebbe pertanto utile chiarire il senso del riferimento all'intero titolo IV del DPR in parola.

In base al **comma 3**, le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 3, a condizione che

siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

L'articolo 73 del TUIR, citato, indica i soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES). La lettera c) in parola indica tra questi ultimi gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Le disposizioni di cui al titolo II, capo III del TUIR, in tema di IRES, contengono la disciplina degli enti non commerciali residenti.

In base al **comma 4** sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, reca gli interventi urgenti in favore del cinema.

I commi citati, fatti espressamente salvi, stabiliscono norme in tema di concessione edilizia. Ivi è stabilito che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione (comma 7). La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo [26](#) della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile (comma 8). La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni (comma 9).

Articolo 21

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

L'**articolo 21** disciplina i sistemi automatici di contributi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Pertanto, le nuove regole in materia dettate dall'articolo in esame prendono il posto di quelle recate dagli articoli 9 (*Film ammessi ai benefici*), 10 (*Incentivi alla produzione*) e

11 (*Liquidazione degli incentivi alla produzione*) del [decreto legislativo n. 28/2004](#) (*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*).

Le risorse per la concessione dei contributi automatici saranno tratte dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 (per approfondimenti sul Fondo, si rimanda alla scheda di sintesi di tale articolo).

La nuova disciplina introdotta dall'articolo in esame si applica alle nuove opere e alle imprese del settore. I contributi saranno erogati sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dall'impresa, come viene precisato dal nuovo **comma 1-bis** che è stato **aggiunto all'articolo in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 21.3** e che ha riformulato le indicazioni al riguardo, originariamente contenute nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo stesso.

Articolo 22

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

L'articolo 22, modificato dalla Commissione in sede referente con l'approvazione degli emendamenti 22.1 e 22.7, concerne le modalità di erogazione dei contributi automatici.

Ai sensi del **comma 1**, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai contributi automatici, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Mibact. Il **comma 3** dell'articolo in esame soggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28/2004.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che gli importi dei contributi automatici saranno calcolati in base ad una serie di parametri. La **lettera a)** stabilisce che per le opere cinematografiche si terrà conto degli incassi nelle sale cinematografiche italiane - non solo in cifre assolute ma anche, in forza di **una modifica introdotta in sede referente**, commisurandoli ai costi di produzione e distribuzione - nonché della partecipazione a rassegne e concorsi internazionali di alto livello e degli eventuali riconoscimenti ottenuti in tali sedi, nonché di ulteriori parametri che saranno precisati in un futuro decreto ministeriale, tra i quali vi saranno i ricavi derivati dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione.

Per le opere audiovisive, la **lettera b)** prevede che nella valutazione ai fini dell'ammissione ai contributi automatici si considerino la lunghezza dell'opera realizzata, i suoi costi medi orari di realizzazione, nonché - come già per le opere cinematografiche - la partecipazione ed i riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali e altri parametri ancora, che saranno indicati nel futuro decreto

ministeriale, tra cui si segnala l'ammontare dei ricavi dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione.

E' previsto altresì, alla **lettera c) del comma 2** dell'articolo in esame, che per particolari tipologie di opere si introducano appositi meccanismi premianti, anche in questi casi relativi ai risultati ottenuti. I suddetti risultati saranno calcolati in relazione a determinati canali distributivi, anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati. Circa i periodi dell'anno di cui sopra, un emendamento approvato in sede referente specifica che si farà particolare riferimento ai mesi estivi. Tra le tipologie particolari, sono espressamente indicate le opere prime, le opere seconde, le opere d'animazione ed i documentari (**questi ultimi sono stati inseriti durante l'esame in sede referente**). Nuovamente, tali meccanismi saranno indicati dal futuro decreto ministeriale attuativo. Quest'ultimo potrà recare disposizioni sulla destinazione degli incentivi di cui alla **lettera c) del comma 2** dell'articolo in esame, ovvero potrà prevedere che essi, prioritariamente, siano utilizzati in funzione dello sviluppo, realizzazione e distribuzione di particolari tipologie di opere, ovvero per particolari modalità distributive. Sempre secondo la **lettera c) del comma 2**, una **modifica in sede referente** fa sì che nella destinazione degli incentivi si terranno in considerazione pure le oggettive difficoltà incontrate nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

Articolo 23

(Disposizioni di attuazione)

L'**articolo 23** prefigura una serie di modalità applicative, in aggiunta a quanto a quanto già previsto dai precedenti articoli, le quali saranno stabilite dal decreto che il Mibact adotterà, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

Il decreto di cui sopra dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Esso conterrà, tra le altre cose, i requisiti minimi di solidità patrimoniale e finanziaria che le imprese cinematografiche e audiovisive aspiranti ai contributi automatici devono possedere, i requisiti delle opere beneficiarie, il termine massimo entro cui l'importo potrà essere utilizzato e i casi nei quali le imprese decadrebbero o il contributo automatico sarebbe revocato.

Articolo 24

(Contributi selettivi)

L'**articolo 24**, **modificato durante l'esame in sede referente con l'approvazione degli emendamenti 24.1, 24.3, 24.8 (testo 2), 24.9, 24.11, 24.14 e 24.19**, delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi - distinti dai

contributi automatici di cui ai precedenti articoli - per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive. **Tra le modifiche introdotte in sede referente, si segnala l'inclusione della scrittura tra le attività cui possono essere concessi contributi selettivi.**

Il **comma 1** dell'articolo in parola stabilisce innanzi tutto che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del FUS Cinema e del Tax Credit.

FUS è l'acronimo di Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Fondo fu creato con [legge 30 aprile 1985, n. 163](#). Il FUS è ripartito in diversi settori, tra cui appunto quello cinematografico.

Il Tax Credit consiste in un credito d'imposta, che permette di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento. In campo cinematografico, i principali riferimenti normativi per il Tax Credit sono la [legge 244/2007, art. 1, commi 325 e 327](#), nonché il **decreto ministeriale detto "Tax credit produttori" del 7 maggio 2009** ed il **decreto ministeriale detto "Tax credit investitori esterni e distributori" del 21 gennaio 2010**. Nel campo dell'audiovisivo, è l'**articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112**.

Il **comma 2** dell'articolo in esame indica le categorie di opere cui saranno concessi i contributi selettivi di cui sopra. La priorità andrà alle opere prime e seconde, ai giovani autori e alle *start-up* del settore cinematografico interamente formate da giovani, alle opere di eccelsa qualità artistica e valore culturale e ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, prescindendo dall'esistenza o meno della posizione contabile dell'impresa presso il Mibact che, invece, ai sensi dell'articolo 22 è necessaria al fine di accedere ai contributi automatici. Inoltre i contributi sono destinati in via prioritaria anche alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera.

L'articolo 1, comma 4, del [decreto ministeriale 7 maggio 2009](#) ("Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007") reca la definizione di "film difficile", nozione mutuata dalla comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001 (c.d. comunicazione sul cinema, [GU C 123 del 30 aprile 2004, pag. 1](#)). Per "film difficili" si intendono talune opere (opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte

dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale) che soddisfano i seguenti requisiti:

- superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B ("Eleggibilità culturale film di interesse culturale") allegata al medesimo decreto ministeriale 7 maggio 2009;
- siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia (di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004) incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto.

Il compito di valutare le qualità artistiche ed il valore culturale dell'opera è attribuito a cinque esperti, non retribuiti (bensì soltanto rimborsati delle spese documentate da loro sostenute) che saranno individuati secondo modalità che verranno precisate da un decreto ministeriale. Peraltro il **comma 2**, così come **emendato in sede referente**, fornisce un'indicazione di massima, stabilendo che gli esperti debbano essere personalità di fama internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale.

L'ultimo periodo del **comma 2**, **nella nuova versione accolta dalla Commissione in sede referente**, prefigura una procedura speciale per gli autori dei progetti di scrittura. Ai suddetti autori, infatti, i contributi saranno assegnati direttamente (e non tramite le imprese cinematografiche).

A sua volta, il **comma 3** dell'articolo in esame prevede contributi selettivi ministeriali alle imprese che operano nell'esercizio cinematografico (ad esempio, le imprese esercenti delle sale cinematografiche) e alle imprese cinematografiche e audiovisive che appartengono a determinate categorie. Le imprese di cui al **comma 3** sono soprattutto le *start-up*, nonché le micro-imprese che si qualificano come tali ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Un **emendamento approvato in sede referente**, tuttavia, impone che si faccia riferimento soprattutto alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Il comma non scende in ulteriori dettagli, in quanto rimette la definizione di essi e le indispensabili disposizioni attuative ad un futuro decreto ministeriale. Anche in questo caso, il termine fissato per l'adozione del decreto è di 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Il **quarto comma** dell'articolo in esame verte appunto sul futuro decreto ministeriale cui fa riferimento il comma precedente. In proposito il **comma 4** prescrive che il decreto sia adottato previa acquisizione di pareri da parte della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Inoltre, sempre ai sensi del **comma 4**, il futuro decreto in questione potrà prevedere ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili. Nel decreto saranno pure definiti i meccanismi e le modalità di eventuali restituzioni dei contributi selettivi erogati, le revoche e i casi di decadenza.

Articolo 25

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

L'**articolo 25** si occupa dei contributi alle attività promozionali. Tutti i contributi a tali attività saranno a valere sul citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo istituito dall'articolo 11.

In base alle nuove versioni delle **lettere a), b), c), d) e), f) ed h)** (**modificate con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 25.1, 25.4 (testo 2), 25.100**), nonché della **lettera g)** rimasta nella versione originaria e della **lettera e-bis)** (**introdotta con il citato emendamento 25.1**), il Mibact contribuirà a finanziare iniziative e manifestazioni volte a sviluppare la cultura cinematografica e audiovisiva nel Paese, a stimolare l'internazionalizzazione del settore, a promuovere l'immagine dell'Italia - anche in chiave turistica - attraverso le opere cinematografiche e audiovisive, a realizzare festival, rassegne e premi di una certa rilevanza, a conservare, restaurare e rendere fruibile il patrimonio cinematografico e audiovisivo anche con riguardo alle attività svolte in questo campo dalle cineteche, a sostenere le attività di circoli e associazioni nazionali impegnate a diffondere la cultura cinematografica. In particolare nella **lettera f)**, così come **modificata e ampliata in sede referente**, sono contemplate disposizioni in favore delle sale delle comunità ecclesiali e religiose nonché dei circoli di cultura cinematografica. Ancora, secondo la **lettera g) del comma 1** dell'articolo in esame il Mibact contribuirà ad ulteriori attività di sviluppo e di supporto anche attraverso le proprie strutture, eventualmente in accordo e in collaborazione con altri Ministeri e, secondo la **lettera h)**, sosterrà il potenziamento delle competenze e delle tecniche relative al cinema, ai media di produzione e diffusione di immagini e suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più d'intesa, come invece era previsto nella versione originaria del testo). La medesima **lettera h)**, così come **modificata in sede referente**, prescrive che l'importo complessivo del potenziamento sia pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto per i contributi di cui all'articolo 24 e all'articolo in esame. Inoltre, la **lettera h)** contiene un espresso riferimento alle lettere **c)** e **f)** del comma 7 dell'articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#). Si tratta della legge di *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, il cui articolo 1, al comma 7, lettera **c)**, mette fra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche le competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, e alla lettera **f)** del comma stesso l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Il **comma 2** elenca i soggetti, pubblici e privati, che potranno presentare richieste di contributo: enti - sia pubblici che privati - , università, **enti di ricerca (questi ultimi, per effetto di una modifica apportata al testo in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 25.101), istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (questi ultimi, per effetto di una modifica apportata al testo in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 25.102)**, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale, così come è stato **disposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 25.6**.

Il **comma 3** pone a carico del Mibact, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, anche una serie di oneri relativi all'Istituto Luce Cinecittà srl, alla Fondazione La Biennale di Venezia, alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e, a seguito dell'**emendamento 25.7 (testo 2) approvato in sede referente**, anche al Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), al Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo - Archivi di cinema, fotografia ed immagine, e alla Fondazione Cineteca di Bologna.

La società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma, è stata costituita in forza dell'**articolo 14 , comma 6, del [decreto legge n. 98/2011](#)**, all'esplicito fine di salvaguardare un complesso di attività e di funzioni precedentemente svolte da altra società. La medesima norma ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze assumesse la titolarità della relativa partecipazione, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercitasse i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Il **comma 10 dell'articolo 14 del decreto legge n. 98/2011** dispone che il programma annuale delle attività della società «Istituto Luce - Cinecittà» debba essere sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

La fondazione La Biennale di Venezia, trasformatasi da ente pubblico in persona giuridica privata a norma dell'**articolo 11, comma 1, lettera b), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)**, svolge attività nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema. Per queste ragioni essa, finora, ha ricevuto un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema, assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, ai sensi del **[decreto legislativo n. 426/1997](#)**, avrebbe in realtà la denominazione Scuola Nazionale di Cinema. In ogni caso, si tratta di un'istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia, trasformatasi in Fondazione dopo essere stata a lungo un ente pubblico. Quanto alle sue disponibilità finanziarie e alla sua gestione, il **comma 1, lettera b) nonché il comma 1-bis dell'articolo 9 del DLgs. 426/1997**, attualmente prevedono che lo Stato vi concorra per mezzo contributi, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo.

Il MIAC, nuovo Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, è una struttura che sta nascendo a Roma grazie a una convenzione tra il Mibact e l'Istituto Luce Cinecittà, nel quadro del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" di cui **[all'articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014](#)**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 106 del 29 luglio 2014**. Il progetto MIAC è tra quelli presentati all'Unesco per il riconoscimento di Roma Città Creativa del Cinema.

Il Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo, inaugurato nel 1958, dal 2000 ha sede a Torino, all'interno della Mole Antonelliana. La Fondazione AnnaMaria Prolo fu costituita nel 1992. Il Museo svolge vari compiti, fissati dall'**articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 404**, tra cui raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiali ed opere che si riferiscono alla cinematografia e ai linguaggi audiovisivi, incrementare le collezioni esistenti, svolgere attività informative, di studio, didattiche e promozionali, concorrere alla realizzazione di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.

La Cineteca di Bologna, che per iniziativa del Comune di Bologna ha assunto la forma statutaria di Fondazione (senza fini di lucro) nell'anno 2012, è un luogo di conservazione archivistica e di restauro, di promozione e diffusione del cinema e della sua storia nonché dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca, di produzione editoriale. Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli apporti del Fondatore, e può essere accresciuto da altri apporti.

L'articolo in esame, al **comma 4**, demanda ad un futuro decreto del Mibact - acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo - l'individuazione di specifiche tipologie di attività ammesse, di criteri e modalità per la concessione dei contributi e di ripartizione delle risorse tra le varie finalità indicate nell'articolo in esame.

La Conferenza Unificata, che fu istituita dal **[D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)**, è la sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il coinvolgimento della Conferenza Unificata nei lavori preparatori del futuro decreto del Mibact di cui al **comma 4 in esame** è stato **disposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 25.10**, mentre nella **versione originaria del comma 4** spettava alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esprimere il proprio parere in materia.

Per l'adozione del decreto **l'articolo 25** pone un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Articolo 26

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

L'**articolo 26** reca un piano straordinario per le sale cinematografiche e polifunzionali. Attraverso questo piano, si intende ottenere una maggiore

diffusione delle sale cinematografiche e una loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale. Saranno concessi contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie. Le risorse verranno da un'apposita sezione del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quale sarà dotata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e - in forza dell'**emendamento 26.4 approvato in sede referente** - di altri 20 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2021.

Il **comma 1** stabilisce che i suddetti contributi serviranno a riattivare sale chiuse o dismesse, a realizzare nuove sale, a trasformare le sale e multisale esistenti in moda da aumentare il numero degli schermi e ad altri lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sale esistenti. In **sede referente, con l'approvazione degli emendamenti 26.6, 26.7 (testo 2) e 26.11**, è stato specificato che la riattivazione di sale chiuse o dismesse riguarderà innanzi tutto quelle presenti nei piccoli comuni (con popolazione al di sotto di 15.000 unità) e le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([DLgs 22 gennaio 2004, n. 42](#)), e che tra le opere di ristrutturazione e di adeguamento delle sale saranno compresi pure il rinnovo di impianti ed apparecchiature, nonché gli arredi complementari.

I **commi 2, 3 e 4** rimandano ulteriori disposizioni ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mibact, previo parere della Conferenza Unificata.

A seguito di una **modifica approvata in sede referente con gli identici emendamenti 26.14 e 26.15** la Conferenza Unificata prende il posto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quale soggetto che esprimerà il suo parere sul futuro decreto governativo.

Il decreto sarà emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge. I **commi 2, 3 e 4**, comunque, prefigurano i contenuti del futuro DPCM.

Innanzitutto, tale decreto conterrà disposizioni applicative, tra cui la definizione dei soggetti beneficiari dei contributi indicati al comma precedente e i limiti massimi della portata dell'aiuto (**comma 2**). Inoltre (**comma 3**) il decreto darà priorità nella concessione dei contributi a quelle sale che permettano non soltanto la fruizione di opere cinematografiche e audiovisive ma anche lo svolgimento di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di altro genere, i quali concorrano alla sostenibilità economica della struttura ovvero abbiano valenza sociale e culturale nelle rispettive zone di insediamento. Gli enti locali potranno essere coinvolti nella preparazione di questi eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di vario genere. Anche il **comma 3**, analogamente al **comma 1**, è stato **modificato in sede referente (con l'emendamento 26.18)**, in maniera tale da privilegiare le sale dei comuni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti, le quali beneficeranno di particolari condizioni agevolative. Il **comma 4** prevede che la concessione del contributo possa essere subordinata alla sussistenza di determinate condizioni. Nel comma, si parla infatti di assunzione da parte del soggetto beneficiario di obblighi relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività.

Un comma **4-bis** è stato infine **aggiunto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 8.22 (testo 2)**. Esso pone il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e di centri culturali multifunzionali tra le iniziative idonee a riqualificare e rigenerare aree urbane e periferie, di cui **all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011**. Pertanto, in base al **comma 4-bis**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie in tal senso, anche per mezzo di demolizioni e ricostruzioni che comportino volumetrie aggiuntive e modifiche delle sagome per l'armonizzazione architettonica, secondo i principi recati dal **predetto articolo 5 del decreto-legge n. 70/2011**. Tali previsioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al potenziamento e alla ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali potranno essere formulate anche in deroga agli strumenti urbanistici ordinari.

Articolo 27

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

L'**articolo 27** pianifica un secondo complesso di interventi straordinari, che riguardano stavolta la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

A questo scopo, il **comma 1 dell'articolo** istituisce un'altra apposita sezione all'interno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La sezione dedicata alla digitalizzazione del patrimonio avrà una dotazione di 10 milioni di euro annui per il 2017, il 2018 e 2019. Valendosi di questa dotazione, si concederanno contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Il **comma 2 dell'articolo** circoscrive la platea dei potenziali beneficiari, stabilendo che i contributi in questione saranno concessi ad imprese di post-produzione italiane e, come prevede l'**emendamento 27.2 approvato dalla Commissione in sede referente**, tra le suddette imprese rientreranno anche le cineteche. La misura del contributo varierà in relazione al volume dei materiali digitalizzati, alla rilevanza culturale del materiale da digitalizzare e alla qualità del progetto di digitalizzazione (due variabili, queste ultime, che sono state **introdotte nel corso dell'esame in sede referente**). Riguardo alla concessione

dei contributi e agli importi di essi, ulteriori precisazioni saranno fornite da un futuro decreto applicativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta su proposta del Mibact, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (vedi anche **comma 4** dell'articolo in esame).

Il **comma 3** si richiama all'articolo 7 precedentemente illustrato (*Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*), chiarendo che le previsioni di quest'ultimo si applicheranno anche alle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo in esame nonché alla digitalizzazione effettuata con risorse comunque provenienti dal Mibact.

Il **comma 4** disciplina i contenuti che il futuro decreto applicativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà regolare: ne fanno parte la definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi, le modalità di assegnazione dei contributi stessi e i limiti della loro entità, le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato. Il **comma 4** fissa altresì il termine per l'emanazione del decreto che è di 120 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 27-bis

(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

La Commissione in sede referente, approvando l'emendamento 27.0.1, ha inserito un articolo aggiuntivo, volto ad istituire una sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fu istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate, a partire dall'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani")².

Il **comma 1** prevede che - mercé decreto del MiSE, di concerto con il MEF ed il MIBACT - avvenga l'istituzione della sezione speciale, dotata di contabilità separata: essa è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per

² Essa ha anche provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia all'industria* di cui all'art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (*Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*) costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia al commercio* di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 (*Credito agevolato al commercio*); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei *consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi)* dal fondo istituito dal D.L. n. 149/93 sempre presso il Mediocredito.

la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Il **comma 4** ascrive al predetto decreto anche la definizione delle tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative.

Il comma 2 del citato articolo 15 della legge 266/97 aveva esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia fosse estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Per il **comma 2**, la sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione. Le risorse della sezione - secondo il **comma 3** - possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra i tre Ministeri competenti e soggetti investitori, pubblici e privati.

Articolo 28

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

L'**articolo 28**, al suo **comma 1**, impegna lo Stato a favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, tutelando la concorrenza e contrastando i fenomeni che la distorcono. Il compito di tutelare la concorrenza riguarda i settori della produzione, distribuzione, programmazione ed esercizio cinematografico. Una delle finalità delle misure di cui all'**articolo 28**, indicata dal suo **comma 1**, è agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con riferimento non soltanto a quelle italiane ma anche a quelle europee.

Per la tutela della concorrenza, il **comma 2 dell'articolo 28** si riferisce esplicitamente alla [**legge n. 287 del 10 agosto 1990**](#) (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e, in particolare, all'**articolo 16 della suddetta legge**, che riguarda la comunicazione delle concentrazioni, le quali devono essere preventivamente rese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora superino i livelli di fatturato totale fissati dalla legge stessa. Secondo il **comma 3**, spetta poi alla citata Autorità Garante prendere i provvedimenti opportuni qualora un unico soggetto, comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, detenga direttamente o indirettamente una posizione dominante sul mercato della distribuzione e dell'esercizio. Il **comma 3** si riferisce espressamente ad eventuali soggetti operanti contestualmente nella produzione, nella programmazione, e nell'edizione o distribuzione di servizi televisivi, *online*

e telefonici. In base al **comma 4**, l'Autorità Garante è tenuta a redigere annualmente e trasmettere alle Camere una specifica relazione sullo stato della concorrenza nella distribuzione cinematografica.

Articolo 29

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 29.1 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo 29. Peraltro in sede di coordinamento il capo V ha assunto la nuova denominazione “Riforma e razionalizzazione della normativa vigente”. Tale modifica è da riconnettersi al nuovo contenuto dell’articolo in esame.

L'articolo in esame prevede l'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 1**).

L'articolo 29 del disegno di legge originario recava la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di revisione delle modalità di tenuta del pubblico registro cinematografico.

Ai sensi del **comma 2**, le opere sono iscritte al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"). Sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive riconosciute di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 (per i quali si rinvia alle relative schede) che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali ovvero di finanziamenti dell'Unione europea.

Il **comma 3** dispone in ordine alle finalità del Registro. Il Registro assicura la pubblicità circa l'identità degli autori e dei produttori dell'opera, anche ai fini dell'opponibilità a terzi. Gli autori e i produttori indicati nel Registro sono da considerarsi autori e produttori dell'opera registrata fino a prova contraria. Si prevede inoltre l'annotazione di tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive (**lett. a**)). Il Registro assicura altresì la pubblicità circa i contributi pubblici (statali, regionali, di enti locali ed europei) di cui l'opera ha beneficiato in relazione a scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione. Inoltre, il Registro riporta le informazioni relative alla pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo (**lett. b**)). A tale proposito il **comma 6** stabilisce che la pubblicità delle informazioni relative ai contributi è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito

informatico istituzionale del Mibact, con modalità fissate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo (*cf.* oltre).

Ai sensi della normativa vigente, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive è curato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori). Vi sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e altre indicazioni. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Il **comma 4** stabilisce che l'iscrizione debba essere richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti; i beneficiari devono comunicare le informazioni relative ai contributi pubblici, statali o europei, a pena di revoca dei benefici stessi. I termini e le modalità delle comunicazioni riferite a tali contributi sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Il **comma 5** prevede la possibilità di registrare opere letterarie destinate alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva. A tal fine deve essere fornita al Registro copia del contratto con cui l'autore dell'opera - o un suo avente diritto - ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con le disposizioni in esame.

Ai sensi del **comma 7** un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, determina:

- le caratteristiche del Registro;
- le modalità di registrazione delle opere;
- le tariffe relative alla tenuta del Registro;
- la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione;
- le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 (*cf.* sopra), necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

Infine il **comma 8** prevede l'abrogazione della disciplina vigente sul pubblico registro cinematografico curato dalla S.I.A.E. (in particolare del comma 2 dell'[articolo 103](#) della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), nonché ulteriori modifiche di coordinamento al medesimo articolo 103.

Articolo 30

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)

L'articolo 30, la cui rubrica è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 30.1, delega il Governo a riformare il sistema della revisione cinematografica e audiovisiva finalizzata alla tutela dei minori.

Con uno o più decreti legislativi da adottare entro un anno dopo l'entrata in vigore della legge che corrisponderà al disegno di legge in esame, cambieranno gli strumenti e le procedure vigenti in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Si segnala, peraltro, che alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al Capo V e dunque anche di quelli previsti dall'articolo in esame, è interamente dedicato l'articolo 32, alla cui scheda di sintesi si rinvia.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 1 della [legge n. 161 del 21 aprile 1962](#), la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta ministeriale, rilasciato in conformità dei pareri di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della **medesima legge 161/1962**. Per quanto riguarda specificamente i minori, l'**articolo 5 della vigente legge 161/1962** prevede che le suddette Commissioni, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscano anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. In caso di esclusione dei minori dalla visione, il concessionario ed il direttore del locale devono darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo e devono impedire che i minori accedano al locale in cui avvengono le proiezioni. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli o anticipazioni di futuri spettacoli dai quali i minori siano esclusi. I film ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori di anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione, in base all'**articolo 13 della legge 161/1962**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame afferma che il nuovo sistema, a differenza di quello vigente, si baserà sul principio della responsabilizzazione degli imprenditori del settore e dei principali agenti educativi, a partire dalla famiglia. Pertanto, prosegue il **comma 1**, le procedure vigenti saranno sostituite da idonei meccanismi di responsabilizzazione degli operatori e di vigilanza da parte delle istituzioni, tali da garantire un'effettiva tutela dei minori.

Il **comma 2** dell'articolo, a sua volta, espone in maniera più particolareggiata i principi e i criteri direttivi dei futuri decreti legislativi in materia. La **lettera a)** introduce il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici

riguardo alla classificazione del film prodotto. Dovrà esserci uniformità di classificazione rispetto agli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi. Le **lettere c) e d)** del comma 2 integrano la regolazione prefigurata dalla **lettera a)**, in quanto prescrivono che i futuri decreti delegati definiscano il procedimento per gli accertamenti di illeciti conseguenti alla violazione della classificazione e indichino le sanzioni da applicare agli illeciti accertati. In particolare, una **modifica apportata alla lettera c) durante l'esame in sede referente (con l'approvazione degli identici emendamenti 30.6, prima parte, e 30.7)** prevede che i suddetti decreti fissino anche i termini entro cui potranno essere effettuati gli accertamenti in questione.

La **lettera b) del comma 2**, invece, prevede l'istituzione presso il Mibact di un nuovo organismo di controllo, che prenderà il posto delle Commissioni per la revisione cinematografica disciplinate dalla legge 161/1962, le quali saranno soppresse. Il comma stabilisce che i componenti del futuro organismo non riceveranno gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ma soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Il comma in parola non fornisce indicazioni sul numero dei membri del nuovo organismo di controllo.

La relazione tecnica, però, parla di riduzione a fronte del totale dei 63 membri che oggi compongono le 7 Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge n. 161/1962. La stessa relazione tecnica osserva che al momento, non potendosi fare previsioni sul numero dei componenti del futuro organismo di controllo, né sulle modalità operative dell'organo ovvero sul numero e la frequenza delle sue riunioni, non è possibile ipotizzare la copertura finanziaria necessaria. Quest'ultima, sempre secondo la *relazione tecnica*, sarà eventualmente definita all'interno del decreto delegato.

L'emendamento 30.5 al comma 2 approvato durante l'esame in Commissione prescrive che a fare parte del futuro organismo di controllo siano chiamati personaggi indipendenti e di comprovata qualificazione professionale.

La **lettera e) del comma 2** dell'articolo in esame assegna alla futura normativa delegata al Governo il compito di abrogare e modificare opportunamente la normativa vigente che risulterà in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi in televisione e su Internet e della vendita dei videogiochi.

Articolo 31

(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

Il **comma 1** dell'articolo in esame - **modificato dalla Commissione con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 31.1 e 31.4** - delega il

Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla [direttiva 2010/13/UE](#)³ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I decreti legislativi (in base al **comma 2**):

Si segnala che le lettere a), c) ed e) del comma 2 sono state modificate dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 31.4.

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

³ Si segnala che in data 25 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, [COM \(2016\) 287 definitivo](#).

f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Articolo 31-bis

(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

Il presente articolo è stato inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 31.0.1 (testo 3).

Esso reca una delega al Governo per la definizione di una disciplina sistematica ed unitaria del rapporto di lavoro e dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Tale disciplina deve essere stabilita mediante il riordino delle disposizioni vigenti e l'introduzione di norme in armonia e coerenza - oltre che con quelle vigenti - con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nelle discipline di delega in materia di lavoro di cui alla L. 10 dicembre 2014, n. 183⁴, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**commi 1 e 3**).

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega (**comma 2**) sono costituiti da:

⁴ Si ricorda che, in base alle suddette discipline di delega, sono stati emanati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, concernente una revisione della disciplina generale dei trattamenti di disoccupazione;
- il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante la definizione di una disciplina, per i nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di tutele crescenti dal licenziamento in relazione all'anzianità di servizio;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, concernente la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità delle lavoratrici ed a sostenere le cure parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la revisione della disciplina delle tipologie dei contratti di lavoro e di quella in materia di attribuzione di mansioni e di variazioni delle stesse;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante la revisione della disciplina degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, fondi di solidarietà bilaterali e contratti di solidarietà di tipo difensivo - la disciplina di questi ultimi confluisce, in base al medesimo decreto legislativo, nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei fondi suddetti -);
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante l'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante il riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, concernente la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti (relativi al rapporto di lavoro) a carico dei cittadini e delle imprese, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

- il conseguimento di obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- il miglioramento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro ed il riordino dei contratti di lavoro vigenti, per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
- l'adozione di opportune misure, adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione.

Si ricorda che le norme specifiche sul collocamento dei lavoratori dello spettacolo - le quali prevedevano l'inserimento in una specifica lista unica nazionale dei lavoratori medesimi - sono state abrogate dall'art. 39, comma 10, lettere *d)*, *g)* ed *h)*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 32

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

L'**articolo 32** disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 30, 31 e 31-*bis* (compresi nel Capo V del Titolo II).

Essi riguardano, rispettivamente:

- la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (articolo 30);
- la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (articolo 31);
- la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (articolo 31-*bis*).

Il **comma 1 - modificato dalla Commissione con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 32.100** - stabilisce che essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i

profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati (**comma 1**).

Il **comma 2** consente di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al già richiamato Capo V del Titolo II, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Con l'**approvazione in sede referente dell'emendamento 32.101**, la **Commissione** ha aggiunto un **comma 2-bis**, secondo il quale i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 33 *(Vigilanza e sanzioni)*

L'**articolo 33, comma 1**, attribuisce al Mibact le funzioni di vigilanza sull'applicazione del disegno di legge in esame.

In base al **comma 2**, le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi previsti dal disegno di legge in esame sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta la sanzione dell'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa per il ricorrere di uno dei casi indicati in precedenza.

Il **comma 3** introduce una clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che il Mibact debba provvedere all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34 STRALCIATO *(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)*

La Commissione in sede referente ha approvato la proposta di stralcio dell'articolo 34 (recante "Delega al Governo per il codice dello spettacolo") dell'A.S. n. 2287.

L'**articolo 34, comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della legislazione relativa alle seguenti materie:

- a) attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#) e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#) e successive modificazioni;

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310 del 2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del citato decreto legislativo n. 367 del 1996.

- b) revisione e riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi.

Il **comma 1** in esame autorizza il Governo ad innovare e modificare la legislazione vigente, anche mediante l'emanazione di un unico «Codice dello spettacolo», con lo scopo di delineare un assetto organico e razionale al settore, informato ai principi della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione delle spese, al fine di migliorare la qualità artistica e culturale delle attività e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

I successivi commi dettano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi di carattere generale, quelli relativi al riordino del settore lirico-sinfonico e al riordino degli ulteriori settori dello spettacolo qui sopra menzionati.

Il **comma 2** detta i criteri e principi direttivi di carattere generale:

- a) adeguamento della disciplina oggetto della delega agli articoli 117 e 118 della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale intervenuta;

Come noto, l'articolo 117 della Costituzione pone la "promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente (la riforma costituzionale all'esame del Parlamento - A.C. n. 2613-D - colloca le "disposizioni generali e comuni sulle attività culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato).

La Corte costituzionale, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. [478/2002](#) e n. [307/2004](#) ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001 secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni".

In differenti pronunce (nn. [255/2004](#), [205](#) e [285](#) del 2005) la Corte ha chiarito come lo spettacolo rientri nelle attività culturali pur non essendo esplicitamente citato nel testo costituzionale. Secondo la citata sentenza n. 285/2005, le attività culturali "riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere lo spazio per ritagliarne singole partizioni".

- b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;
- c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle "preleggi" ("Disposizioni sulla legge in generale") che detta le regole generali sull'abrogazione delle norme;
- d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, al fine di preservare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) la nuova disciplina dovrà prevedere nuovi ed adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione degli enti che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- f) la nuova disciplina dovrà prevedere l'aggiornamento delle procedure, mediante un uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione esteso ed ottimale, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il **comma 3** detta gli ulteriori principi e criteri direttivi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Nel dettaglio:

- a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, mirando allo snellimento organizzativo e al raggiungimento di obiettivi di risparmio di spesa. Tali obiettivi saranno perseguiti dalle fondazioni anche mettendo in comune strutture, personale e risorse, in tal modo assicurando il conseguimento di economie di scala e l'ampliamento dell'offerta di spettacoli rivolti in particolare al pubblico giovanile. I medesimi obiettivi saranno inoltre realizzati mirando al contenimento e alla riduzione dei costi di produzione, anche mediante la realizzazione di coproduzioni, lo scambio di spettacoli, di

- singoli corpi artistici e di materiale scenico; la nuova disciplina dovrà inoltre mirare alla promozione dell'acquisto ovvero alla condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale
- b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;
 - c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985.

L'art. 11, commi 20, 20-bis e 21, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) ha dettato nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS spettante. In particolare, il co. 20 – confermando che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi (previsti dal DM 29 ottobre 2007) disponendo che: il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi. Il comma 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

I criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014, pubblicato nella GU n. 116 del 21 maggio 2014.

- d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
- e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;
- f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Si riportano qui di seguito informazioni sintetiche relative al percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Dopo che l'art. 11, comma 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva autorizzato il MIBACT, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche allo scopo di salvaguardare i lavoratori delle medesime, l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha introdotto disposizioni volte al risanamento delle fondazioni che versavano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale.

In particolare, il D.L. ha previsto la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche dovevano presentare (entro il 9 gennaio 2014) un piano di risanamento che assicurasse gli equilibri strutturali del bilancio entro i tre successivi esercizi finanziari. Tra i contenuti inderogabili del piano - da approvare con decreto MIBACT-MEF -, è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali.

Il D.L. ha previsto, altresì, la possibilità di concedere finanziamenti, a valere su un Fondo di rotazione appositamente istituito, e anticipazioni in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

In particolare, ha previsto che le fondazioni per le quali non fosse stato presentato o approvato un piano di risanamento, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sarebbero state poste in liquidazione coatta amministrativa.

In seguito, l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a 50 milioni di euro.

Nella seduta della 7^a Commissione del Senato del 23 aprile 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva riferito che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere al fondo rotativo. Aveva evidenziato, altresì, che la capienza del fondo - allora pari a 75 milioni di euro per il 2014 - non risultava comunque adeguata per dar seguito ai piani di risanamento proposti dalle fondazioni.

Sullo stato di attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 91/2013, inoltre, la VII Commissione della Camera ha svolto una audizione informale del commissario straordinario del Governo il 29 ottobre 2014, proseguita il 4 novembre 2014.

Inoltre, durante l'esame parlamentare dello stesso D.L. 83/2014 è stato previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento ed è stato istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle stesse fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Da ultimo, l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che abbiano già presentato il piano di risanamento in base all'art. 11 del D.L. 91/2013. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano,

relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate "possono" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 10 milioni di euro per il 2016.

Infine, ha differito le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018.

Il **comma 4** detta i principi e criteri direttivi con riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi.

- a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
- b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
- c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
- d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;
- e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
- f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

La legge 14 agosto 1967, n. 800 reca " Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali". Si veda sopra la sintesi riferita al comma 1, lett. a).

- g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Il richiamato [decreto ministeriale 1° luglio 2014](#), modificato dal [D.M. 5 novembre 2014](#), ha sostituito, a decorrere dal 2015, i precedenti DM 8 novembre

2007 (Danza), DM 9 novembre 2007 (Attività musicali), DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali) e DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante), dettando nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle suddette attività.

Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013. L'articolo 9 citato ha previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, facendo riferimento ai seguenti parametri: importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta; indici di affluenza del pubblico; regolarità gestionale.

- h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
Si rammenta che la legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") riconosce all'attività circense una funzione sociale e reca norme per favorirne la promozione e il consolidamento.
- i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 disciplina il credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. *Art-bonus*). A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento.
- l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;
- m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;
- n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi per la precisa individuazione dei procedimenti:

- oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- oggetto di silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge sulla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa;
- per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

La delega riguarda altresì l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

Si segnala che il Consiglio di Stato, Commissione speciale, ha reso in data 30 marzo 2016 il parere n. 839/2016 sul primo degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui all'articolo 5. Tale decreto reca la disciplina applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

- o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale definite dall'[articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) ("Riforma dell'organizzazione del Governo").

Articolo 35

(Copertura finanziaria)

L'articolo quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e precisa le relative fonti di copertura.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del provvedimento, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019.

Ai predetti oneri si provvede:

- a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui **all'articolo 1 (riferimento modificato dall'emendamento 35.100)**, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

La Legge 30 aprile 1985, n. 163, “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo” istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), lo strumento finanziario attraverso il quale lo Stato sostiene le attività del cinema e dello spettacolo dal vivo. La gestione del Fondo, da parte della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e della Direzione Generale per il Cinema del MIBACT, consente l’assegnazione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

- b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente **riduzione (come meglio precisato dall'emendamento 35.100)** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28, del 22 gennaio 2004 recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche;

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, concerne la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. L'articolo 12 citato ha istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cui sono affluite varie risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il Fondo è destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo, in relazione alle finalità dianzi indicate.

- c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, al comma 5 dell'articolo 10 ha disposto, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (FISPE).

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al **comma 2**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Viene specificato che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che per le leggi di delega che comportino comunque nuovi o maggiori oneri, l'obbligo di copertura deve essere assolto in linea di massima nell'ambito dei medesimi provvedimenti - ivi dovendosi, di norma, indicare i mezzi di copertura necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli effetti dell'adozione dei relativi decreti legislativi; si considera tuttavia anche il caso in cui, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi sin dalla approvazione della legge di delega: nel qual caso la quantificazione degli stessi potrà legittimamente essere effettuata anche al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi di attuazione.

In proposito, è previsto, in ogni caso, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati comunque solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che provvedono al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e che ad essi sia annessa una apposita relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto. Oppure, dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, e dei corrispondenti mezzi predisposti a copertura.

Articolo 36 (Abrogazioni)

L'**articolo 36, comma 1**, reca l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) [articolo 20](#) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (*Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi*), relativo al credito di imposta esercenti sale cinematografiche;
- b) [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), recante *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche*;
- c) articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge finanziaria per il 2008 ([legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)), commi relativi a crediti di imposta a favore degli operatori del settore del cinema⁵;
- d) [articolo 8](#) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (recante *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) che aveva reso permanenti, tra l'altro, le disposizioni relative al *tax credit* cinema dettate dalla legge finanziaria per il 2008;

Il **comma 2** chiarisce che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, pari a 166,4 milioni di euro dall'anno 2017, 166 milioni per il 2018 e, di nuovo, 166,4 milioni a decorrere dal 2019, sono mantenute in bilancio nei medesimi capitoli del programma «Interventi di sostegno per il tramite della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

⁵ Il comma 328, è stato abrogato dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 206 del 2015, articolo 1, comma 331, lett. *f*)).

Articolo 37 *(Norme transitorie)*

Ai sensi dell'**articolo 37** i contributi previsti dal capo III, sezione II, del disegno di legge continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di attuazione delle norme abrogate dall'articolo 36, comma 1, alle lettere a), c) e d) del disegno di legge in esame.

In attuazione dell'articolo [articolo 20](#) del decreto legislativo n. 60 del 1999 (di cui l'**articolo 36, comma 1, lett. a)** propone l'abrogazione), articolo dedicato al credito di imposta a favore di esercenti sale cinematografiche, è stato emanato il regolamento di cui al [D.M. 22 settembre 2000, n. 310](#), relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione del credito d'imposta. L'articolo 1, comma 1, lett. a), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014](#), ha rideterminato le agevolazioni previste dallo stesso articolo 20.

In attuazione dell'articolo 1, commi da 325 a 337 e successive modificazioni (di cui la **lettera c)** propone l'abrogazione), della [legge n. 244 del 2007](#) (finanziaria per il 2008), sono stati emanati i seguenti decreti:

- [D.M. 7 maggio 2009](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007*;
- [D.M. 7 maggio 2009](#), *Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007*;
- [D.M. 21 gennaio 2010](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale*;
- [D.M. 21 gennaio 2010](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche*;
- [D.M. 5 febbraio 2015](#), *Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche* (in seguito all'estensione dei crediti d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), di cui è proposta l'abrogazione dalla **lettera d)**).

Articolo 38 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 38** fissa l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2017 ad eccezione degli articoli che si riferiscono alle deleghe per l'emanazione di decreti legislativi ovvero che rechino norme relative alla vigilanza e alle sanzioni. Tali articoli

entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Essi sono: 30 (riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo), 31 (riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi), 31-*bis* (riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo), 32 (procedura di adozione dei decreti legislativi), 33 (vigilanza e sanzioni) e 34 (delega per il Codice dello spettacolo).

Si segnala che, riguardo all'articolo 34, la Commissione ha approvato in sede referente una proposta di stralcio dal testo del disegno di legge in esame.